

Visto di conformità

La normativa e la sua applicazione

(testo aggiornato al 04/02/2013)

A cura di:

Marco Sigaudò



Sommario


Introduzione e novità 2013	3
Comunicazione dati iva.....	4
Compensazioni	5
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti	7
Utilizzo canale telematico	7
Visto di conformità	9
Visto di conformità per gli Enti Locali.....	9
Controlli per il rilascio del visto di conformità	10
Utilizzo credito residuo.....	11
Sanzioni.....	11
Gli autori.....	13
PRESENTAZIONE SERVIZIO IVA	14
CONTATTI.....	15

Introduzione e novità 2013

Con l'avvicinarsi della data del 28 febbraio 2013 si avvicina il termine utile per la presentazione della Comunicazione Dati Iva e della Dichiarazione Iva per l'anno 2013.

In merito all'esercizio 2012 vediamo come siano emerse alcune novità collegate agli adempimenti sopra citati, tra questi:

- È stato soppresso il quadro VR, le informazioni per la richiesta del rimborso del credito iva vanno infatti ora riportate all'interno del quadro VX.
- In riferimento all'estensione dell'iva per cassa è stato introdotto un quadro appositamente dedicato, il VE36, da utilizzare per l'indicazione dell'imposta esigibile nelle annualità successive. Uguale indicazione è riscontrabile nel rigo VF19.
- Sempre in relazione all'iva per cassa vediamo l'introduzione del rigo VO15 attraverso il quale si provvede a comunicare l'opzione a decorrere dal 1 dicembre 2012.



Comunicazione dati iva

Il modello dell'anno 2013 non presenta grandi novità rispetto a quello del 2012.

Si ricorda come la comunicazione non abbia in se natura dichiarativa, ma sia finalizzata alla trasmissione di dati e notizie all'agenzia delle entrate.

Per rafforzare quanto sopra citato vediamo come, ad esempio, non vadano riportati i seguenti dati, utili per determinare la definitiva liquidazione dell'imposta e da indicare conseguentemente nella sola dichiarazione iva:

- Le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio oltre a altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
- Le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta. (rallacciandosi a questo si fa presente come sia presente una sezione dedicata alle compensazioni iva effettuate all'interno del cassetto fiscale personale)
- I rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

Il modello di comunicazione annuale IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio dell'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno.

Per la presentazione l'Ente può avvalersi del supporto di un intermediario abilitato esterno.

Alla comunicazione è annesso un sistema sanzionatorio per cui, l'omissione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 258,00 e i 2.065,00 euro.

Compensazioni


Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto, a decorrere dal 2010, alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA, collegati al superamento di determinate soglie.

Per la compensazione verticale non prevede particolari adempimenti da parte del contribuente.

Dalla Circolare 29/E del 3 giugno 2010 riportiamo il pensiero dell'AdE, ovvero che le compensazioni che non soggiacciono a limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Differente è il comportamento da seguire in caso di compensazione orizzontale.

Riprendendo quanto detto dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1/E del 15 gennaio 2010, identifichiamo come compensazione orizzontale quella che deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.



Il DL n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”, ha abbassato da €. 10.000,00 a € 5.000,00 il limite entro il quale è consentito l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA annuale (trimestrale) senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale.


Come disposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 16.3.2012, la norma contenente la riduzione del limite di cui sopra è alle compensazioni effettuate a decorrere dal primo Aprile 2012.

Dal momento in cui si voglia utilizzare un credito eccedente i 5.000,00 euro per attuare una compensazione orizzontale si dovrà presentare la dichiarazione, o relativa istanza, e attendere il 16 del mese successivo.

Nel caso in cui poi il credito che si intende utilizzare in compensazione superi i 15.000,00 euro diventerà obbligatorio l’apposizione del visto di conformità.

Si rileva come il contribuente possa presentare la Dichiarazione iva annuale 2013 in forma autonoma, staccata quindi dalla presentazione del modello Unico, a partire dal 1° febbraio 2013 ed entro il 28 febbraio 2013. In questo modo sarà possibile presentare già dal 16 marzo 2013 gli F24 riportanti la compensazione iva e, al contempo, essere esonerati dall’obbligo di presentare la Comunicazione Annuale Dati Iva.

Il contribuente potrà in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all’interno del mod. UNICO, fermo restando l’obbligo di attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui.



Per chiarire si potrebbero riportare i tre seguenti esempi:

1. Utilizzo pari o inferiore a 5.000,00 euro: in presenza di un credito IVA 2012 di importo pari o inferiore a 5.000,00 euro non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, se non le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari e previdenziali.
2. Utilizzo superiore a 5.000,00 euro ma inferiore a 15.000,00 euro: le limitazioni in esame sono riferite all'importo del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2012 pari a 50.000,00 euro, lo stesso può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000,00 euro. Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013 (art. 17, co. 1, d.lgs. 241/1997). Il mod. F24, deve essere comunque trasmesso all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
3. Utilizzo superiore a 15.000,00 euro: nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a 15.000,00 euro la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Si ricorda che rimane comunque applicabile il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali (tra cui l'IVA), in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122).


Utilizzo canale telematico

Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a 5.000,00 euro è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). (art. 37, co. 49-bis, d.l. 223/2006)

Le deleghe di pagamento contenenti compensazioni Iva che comportano il superamento del limite di 5.000,00 euro possono essere trasmesse direttamente dai contribuenti, tramite i canali Entratel o Fisconline; oppure dagli intermediari abilitati, tramite il canale Entratel.

Per le deleghe trasmesse da intermediari abilitati, l'addebito delle somme può essere effettuato sul c/c del contribuente; oppure sul c/c dell'intermediario. (prov. direttoriale 21/6/2007)

Da gennaio 2010 è attiva una procedura automatizzata che sottopone a controllo preventivo i pagamenti telematici eseguiti con compensazione, totale o parziale, di crediti Iva. La procedura verifica il rispetto delle regole vigenti in materia di compensazione di crediti Iva (art. 10 del d.l. 78/2009 e non solo). In caso di mancato rispetto delle regole, il pagamento telematico viene scartato.



Visto di conformità


Prevedendo utilizzi superiori a 15.000,00 euro alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza il visto di conformità, per il quale l'utilizzo del credito in compensazione è ammesso fino a € 15.000,00 può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva "nei termini", o integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

Visto di conformità per gli Enti Locali

Con riferimento agli Enti locali l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.9.2010, n. 90/E ha riconosciuto che "la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all'articolo 234 del TUEL sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997". Pertanto, la sottoscrizione della dichiarazione IVA da parte dell'organo di revisione dell'ente locale ha la stessa valenza giuridica di quella apposta dai soggetti indicanti nell'art. 2409-bis del codice civile, con la conseguenza che, per la compensazione del credito superiore a quindicimila euro, non è necessario il visto di conformità da parte di un professionista esterno.

L'interpretazione è confortata anche da un parere reso dalla Corte dei Conti (n. 305/2010 della sezione Lombardia), i cui giudici, seppur incidentalmente, hanno precisato che il collegio dei revisori ha il compito di "asseverare" i conti dell'ente locale presso cui esercitano la loro funzione. Proprio, cioè, quella garanzia di corrispondenza fra contabilità e risultati comunicati all'Amministrazione cui il DI 78 del 2009 ha subordinato la possibilità di compensare i crediti Iva superiori a 15 mila euro.



Controlli per il rilascio del visto di conformità

Chi rilascia il visto di conformità deve essere specificatamente assicurato. Per il rilascio del visto di conformità devono essere effettuati i seguenti controlli:

- Verifica della corrispondenza del codice ATECO comunicato all'amministrazione con il codice dell'attività risultante dalla documentazione contabile del contribuente. In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell'unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta. Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate deve essere indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad esso relativo.
- Verifica della sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l'eccedenza di imposta:
 - presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
 - presenza di operazioni non imponibili;
 - presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
 - presenza di operazioni non soggette all'imposta;
 - operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
- Se il credito proviene in parte dall'eccedenza formatasi in anni precedenti, il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.
- Per tutti i contribuenti per cui non si è verificata la sussistenza di una delle fattispecie sopra esposte la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell'IVA con imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione e deve essere conservata copia al fine di attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, unitamente alla check-list del controllo svolto (se, ad esempio, l'ammontare complessivo IVA detratta è euro 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a euro 10.000).

- Nel caso in cui il credito d'imposta destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili e deve essere conservata copia della documentazione al fine di attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli.

Utilizzo credito residuo

Il residuo credito IVA 2011 risultante dal mod. IVA 2012 può essere utilizzato nel 2013 senza alcun "limite" fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2013. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2012. Ciò trova applicazione fino all'importo di € 15.000 per il credito IVA 2011 non "certificato", mentre "senza limiti" per il credito IVA 2011 "certificato".


Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2011 pari a 80.000,00 euro "certificato" nel mod. IVA 2012, utilizzato nel 2012 per 65.000,00 euro, nel 2013 il contribuente potrà utilizzare "senza limiti" il residuo importo di 15.000,00 euro fino alla presentazione del mod. IVA 2013.

Sanzioni

Vediamo come, a fronte di comportamenti errati, sia individuata una sanzione pari al 30% nel caso in cui si attuino:

- compensazioni di crediti di ammontare superiore a 5.000,00 euro, effettuate senza che sia prima stata presentata la Dichiarazione Iva Annuale;
- compensazioni di crediti di ammontare superiore a 15.000,00 euro, effettuate senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.

Queste sanzioni sono riprese dalla Circolare 1/E dell'Agenzia delle Entrate, che richiama quanto previsto in caso di omesso versamento alla luce dell'ex art. 13 D.Lgs. n.471/97.



Procedendo con gli esempi al fine di cercare di meglio chiarire la prassi vediamo cinque casi:

1. Credito IVA 2012 11.000,00 euro di cui destinato alla compensazione “orizzontale” 4.000,00 euro; in tale situazione al contribuente non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione “orizzontale” del credito IVA 2012. In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2013.
2. Credito IVA 2012 11.000,00 euro di cui destinato alla compensazione “orizzontale” 7.000,00 euro. Nella situazione sopra prospettata il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2012 fino a 5.000,00 euro. Per la compensazione “orizzontale” dell’ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2013. E’ inoltre obbligato ad utilizzare gli strumenti di pagamento resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per i modd. F24 che interessano i pagamenti eccedenti i 5.000,00 euro
3. Credito IVA 2012 30.000,00 euro di cui destinato alla compensazione “orizzontale” 21.000,00 euro. Oltre alle considerazioni di cui all’esempio n. 2 va tenuto presente che il contribuente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito IVA 2012 per importi superiori a 15.000,00 euro.
4. Credito IVA 2012 40.000,00 euro tutti destinati alla compensazione “verticale”. Nel caso prospettato avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2012 in sede di liquidazioni IVA periodiche non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA 2012.
5. Credito IVA 2011 70.000,00 euro di cui utilizzato in compensazione “orizzontale” nel 2012 38.000,00 euro. Nel caso prospettato il credito IVA 2011 è stato “certificato” nel mod. IVA 2012 e pertanto è possibile utilizzarlo nel 2013 fino a quando non viene fatto confluire nel mod. IVA 2013, ossia fino a quando non viene “rigenerato” quale credito IVA 2012 (l’ammontare del credito IVA 2011 utilizzabile “senza limiti” nel 2013 è pari a € 32.000). A questo punto le limitazioni all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2013.

Gli autori

Marco Sigaudò

Dottore commercialista e revisore dei conti. Consulente in materia di contabilità pubblica e privata, fiscale, tributi, personale e controllo di gestione. Collabora con Studio Sigaudò s.r.l.

PRESENTAZIONE SERVIZIO IVA

Procedura contabilità iva

Alla base della procedura di contabilizzazione dell'Iva vi è la conoscenza di una materia in continua evoluzione che deriva dal D.P.R. 633/72.

Il servizio erogato dallo Studio prevede:

- Una verifica della contabilità Iva consegnata al fine di verificare la possibilità di cambiamenti all'impostazione adottata dall'Ente sino a quel momento.
- Verifica sulle attività commerciali poste in essere dall'Ente e individuazione del regime contabile appropriato oltre ad eventuali opzioni previste dalla legge.
- Controllo delle registrazioni contabili.
- Compilazione dei registri previsti dal D.P.R. 633/72 e invio degli stessi all'Ente.
- Compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione Iva annuale.
- Consulenza e risposte a quesiti ordinari attinenti alla materia.

Aggiornamento normativo

E' un servizio di News e documentazione per essere costantemente informati sulle novità giuridiche che riguardano la P.A.

Il servizio consiste in una newsletter settimanale gratuita, che raccoglie le novità pubblicate negli ultimi sette giorni.

Pareri

Un professionista qualificato affronterà il quesito sottoposto alla sua attenzione e fornirà, in tempi rapidi, una risposta chiara ed esaustiva. Il servizio è compreso nel prezzo nel caso in cui i quesiti rientrino in quella che può essere considerata consulenza ordinaria.

Per un corrispettivo che parte da 300,00 Euro + IVA

CONTATTI

Nel caso desideriate *maggiori informazioni* contattate lo **Studio Sigaudò Srl** tramite mail a:

info@studiosigaudò.com

oppure via fax allo: 011.0432476

oppure telefonicamente allo: 011.648.55.94